



Comune di **SAN PRISCO**
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO
NORMATIVO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo	1	-	Oggetto del regolamento	Pag.	4
Articolo	2	-	Gestione dei rifiuti	Pag.	4
Articolo	3	-	Definizione e classificazione dei rifiuti	Pag.	4

CAPO II - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Articolo	4	-	Istituzione della tassa	Pag.	5
Articolo	5	-	Limiti territoriali di applicazione della tassa	Pag.	5
Articolo	6	-	Presupposti della tassa e soggetti passivi	Pag.	5
Articolo	7	-	Locali ed aree tassabili	Pag.	5
Articolo	8	-	Locali ed aree non utilizzabili	Pag.	6
Articolo	9	-	Locali ed aree non utilizzabili per improduttività di rifiuti	Pag.	6
Articolo	10	-	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	Pag.	7
Articolo	11	-	Altre cause di esclusione	Pag.	8
Articolo	12	-	Unità immobiliari ad uso promiscuo	Pag.	8
Articolo	13	-	Determinazione delle superfici tassabili	Pag.	8

CAPO III - TARIFFE

Articolo	14	-	Gettito complessivo della tassa annuale	Pag.	9
Articolo	15	-	Parametri di commisurazione della tassa	Pag.	9
Articolo	16	-	Modalità di determinazione coefficienti di produttività specifica	Pag.	9
Articolo	17	-	Modalità di definizione delle classi di contribuenza	Pag.	10
Articolo	18	-	Classi di contribuenza e coefficienti qualitativi e quantitativi	Pag.	10

CAPO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo	19	-	Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni	Pag.	12
Articolo	20	-	Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio	Pag.	12
Articolo	21	-	Riduzioni di tariffa per particolari condizioni d'uso	Pag.	13
Articolo	22	-	Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi	Pag.	13
Articolo	23	-	Agevolazioni	Pag.	14
Articolo	24	-	Limite di riduzione tariffaria	Pag.	15
Articolo	25	-	Disciplina della tassa giornaliera di smaltimento	Pag.	16

CAPO V - DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 26	- Denunce	Pag.	17
Articolo 27	- Accertamento	Pag.	17
Articolo 28	- Riscossione	Pag.	18
Articolo 29	- Sgravi e rimborsi	Pag.	18
Articolo 30	- Contenzioso	Pag.	19
Articolo 31	- Sanzioni	Pag.	19

CAPO VI - LOTTA ALL'EVASIONE

Articolo 32	- Mezzi di controllo	Pag.	20
Articolo 33	- Compenso incentivante al personale addetto	Pag.	20

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34	- Funzionario responsabile	Pag.	21
Articolo 35	- Abrogazione di norme	Pag.	21
Articolo 36	- Pubblicità del regolamento e degli atti	Pag.	21
Articolo 37	- Entrata in vigore	Pag.	21
Articolo 38	- Casi non previsti dal regolamento	Pag.	21
Articolo 39	- Rinvio dinamico	Pag.	21
Articolo 40	- Tutela dei dati personali	Pag.	21

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel comune di SAN PRISCO, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 2 - Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, consistente nelle attività obbligatorie di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, previste dall'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 22/97, rappresenta attività di pubblico interesse ed è svolta in regime di privativa nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è disciplinata da apposito regolamento adottato in applicazione di criteri stabiliti dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed in conformità dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 507/93, per la definizione dei criteri di assimilazione e per gli aspetti concernenti la delimitazione della zona servita, la specificazione delle modalità di raccolta, la distanza e la capacità dei contenitori, etc..

Art. 3 - Definizione e classificazione dei rifiuti

1. La definizione di rifiuto e la classificazione dei medesimi sono disciplinati dalla legge a cui si fa rinvio.

CAPO II

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 4 -Istituzione della tassa

1. Per i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 5 - Limiti territoriali di applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è effettuato su tutto il territorio comunale.

Art. 6 - Presupposti della tassa e soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale ad esclusione dei locali ed aree indicati negli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento.
2. Sono tenuti al pagamento della tassa, con vincolo di solidarietà, i componenti del nucleo familiare del soggetto intestatario della scheda anagrafica e gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione.
3. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
4. Al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è attribuita la responsabilità del versamento della tassa. Tutti gli altri obblighi e diritti tributari (denuncia, diritto allo sgravio o al rimborso) restano in capo ai titolari delle singole quote di multiproprietà e dei singoli esercizi.
5. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura della spesa è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio di competenza.

Art. 7 – Locali ed aree tassabili

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, ad esclusione dei locali ed aree specificati nei successivi articoli 9, 10 per la parte relativa alla riduzione accordata, e 11.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
3. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

Art. 8 – Locali ed aree non utilizzabili

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se vi è presenza di arredi o altri materiali.
3. I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

Art. 9 – Locali ed aree non tassabili per improduttività di rifiuti

1. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 507/1993:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi e delle palestre, riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione del l'alloggio o dell'immobile;
 - e) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
 - f) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - g) porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
 - h) edifici o loro parti adibite a culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili).
2. Non vengono tassate le superfici occupate da macchinari stabili aventi una dimensione di almeno 8 metri quadri; in presenza di diversi macchinari

stabili di dimensione inferiore che ingombrino una superficie complessiva pari ad almeno il 50% del locale di lavorazione, si riconosce un abbattimento del 10% della superficie tassabile del locale.

In entrambi i casi va presentata la planimetria del locale, con l'evidenziazione delle superfici occupate dai singoli macchinari stabili e la percentuale complessiva di ingombro.

3. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
4. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 10, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

Art. 10 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Attività	% di riduzione
lavanderie a secco, tintorie non industriali, pelletterie	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, elettrauti, riparazione elettrodomestici	35%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici e di analisi . . .	10%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie e lucidatura mobili, orafi	50%
metalmeccaniche, fabbri, lavorazione acciaio, tornitori, autodemolitori. .	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetro resine	20%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
imbianchini e tinteggiatori	20%
marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili	30%
Macellerie	20%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 11 - Altre cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla tassa i locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed urbani assimilati al servizio comunale in privativa per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile o quant'altro disposto dalle superiori autorità.
2. Sono altresì escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, quali ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, garages, portici, cortili, piazzali, parcheggi, terrazzi, etc. Resta ferma l'obbligazione tributaria, per la quota di spettanza, di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni dei locali o delle aree del condominio.

Art. 12 - Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Se all'interno di civili abitazioni viene svolta un'attività economica professionale con uso esclusivo di alcuni locali, la tassa è dovuta per la superficie dei locali utilizzati a tale scopo applicando la tariffa prevista per la categoria o sottocategoria comprendente l'attività specifica.

Art. 13 - Determinazione delle superfici tassabili

1. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
2. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

CAPO III TARIFFE

Art. 14 - Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 507/1993, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo articolo 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.
2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali.
3. Dal costo complessivo del servizio viene dedotto un importo pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2 terzo comma n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, al fine di stabilire il costo di esercizio.
L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 15 - Parametri di commisurazione della tassa

1. La tassa può essere commisurata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n. 507/93, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 16 - Modalità di determinazione coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi dal soggetto gestore del pubblico servizio e sotto il controllo del comune che ne stabilisce anche la frequenza periodica.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti in base alle indicazioni del comma 1, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;

b) quelli rilevabili da dati statistici medi pubblicati da organi e/o Uffici dello stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti di ricerca.

Art. 17 - Modalità di definizione delle classi di contribuenza

1. Le categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria sono formate aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto e delle indicazioni previste dal comma 2, dell'art. 68 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

Art. 18 - Classi di contribuenza e coefficienti qualitativi e quantitativi

1. Fermo restando che ad ogni categoria e/o sottocategoria devono essere attribuiti i coefficienti di produttività specifica (Q_n) e di qualità (K_n), la classificazione degli usi è la seguente:

Categoria	Classe	Utenze
A	A1	Abitazioni private e relative pertinenze
	A2	Case coloniche (anche quando nell'area è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa)
	A3	Case sparse situate fuori dall'area di raccolta
	A4	Casermes in genere ed annessi
	A5	Collettività, convivenze, esercizi alberghieri senza ristorante
B	B1	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività culturali, politiche, religiose e sindacali, ordini professionali
	B2	Circoli sportivi e ricreativi
	B3	Scuole, palestre e parcheggi auto
	B4	Discoteche e/o sale da ballo con o senza somministrazione di alimenti o bevande al pubblico, sale da gioco
C	C1	Studi professionali in genere, studi medici e dentistici, banche, istituti di credito, assicurazioni, CED, autoscuole
	C2	Locali destinati ad ospedali, istituti di cura pubblici e privati, case di riposo, altri istituti ed enti di assistenza e concorso
D	D1	Distributori di carburante e relative aree coperte
	D2	Aree adibite a mercati all'aperto
E	E1	Locali ed aree dove si svolgono attività commerciali di beni non deperibili
	E2	Botteghe e laboratori artigianali in genere, stabilimenti, edifici ed aree industriali
F	F1	Negozi di generi alimentari o deperibili: esercizi di vendita di frutta e verdura, di pollame, di uova, di pesce, di carni, di fiori
	F2	Bar, pasticcerie, gelaterie, paninoteche, fast food e simili
	F3	Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, rosticcerie, mense non annesse ad altre attività economiche
	F4	Supermercati e grandi magazzini

2. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.
4. Tutte le aree scoperte, ove possono prodursi rifiuti, non costituenti accessorio o pertinenza di locali principali, sui quali si svolgano attività connesse o strumentali rispetto alle categorie principali sopra descritte o aventi identico uso sono assoggettate alla medesima misura tariffaria prevista da ogni categoria per la superficie principale.

CAPO IV RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 19 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione a:
 - a) particolari condizioni di svolgimento del servizio;
 - b) particolari condizioni d'uso;
 - c) diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni.
2. Le agevolazioni sono applicate in riferimento a:
 - a) motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico - culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta.

Art. 20 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone rientranti nel perimetro di raccolta definito nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed altresì nelle zone non comprese nei limiti del perimetro di raccolta obbligatoria, quando il servizio è di fatto effettuato.
2. Fermo restando che in ottemperanza del divieto di disperdere rifiuti nell'ambiente i contribuenti che rientrino in zone non servite devono conferire i rifiuti nel punto di raccolta più vicino, per i locali e le aree situate fuori dal perimetro di raccolta la tassa è dovuta nella misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera metri 500.
3. Se il servizio di raccolta, benché istituito ed attivato non è svolto o è comunque svolto in maniera non conforme a quanto stabilito dal regolamento per la gestione di rifiuti urbani ed assimilati sulla distanza e capacità dei contenitori, la tassa è dovuta nella misura del 40%.
4. Ai fini della riduzione di cui al comma 3 sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando la violazione stessa risulti comprovata da idonea attestazione o da accertamenti eseguiti dal comune. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata del disservizio.
5. Se il servizio è interrotto temporaneamente per motivi imprevedibili o per motivi sindacali, il tributo è comunque dovuto; tuttavia se il mancato svolgimento del servizio si protrae e l'utente provvede a proprie spese, potrà chiedere lo sgravio o il rimborso di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. La richiesta deve essere supportata da idonea documentazione.

Art. 21 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria della tassa nei seguenti casi viene ridotta:
 - a) del 30% per abitazioni con unico occupante sia esso residente o domiciliato nel Comune, per motivi di lavoro o studio, purchè quest'ultima condizione risulti da apposita autocertificazione;
 - b) del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune; la stessa riduzione è riconosciuta a persone che risultino stabilmente ricoverate presso istituti sanitari o di riposo e di ciò sia fornita certificazione;
 - c) del 20% per locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) del 20% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 66 commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 507/1993.

Art. 22 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. Sono inoltre concesse, su istanza dei titolari delle attività produttive, commerciali e di servizi, le seguenti riduzioni della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività medesima:
 - a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tariffa ordinaria è ridotta del 10%;
 - b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano, per composizione merceologica, essere utilizzate per il recupero o il riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tariffa è ridotta nella misura del 15%.
2. Le riduzioni di cui al punto a) sono concesse a seguito di istanza presentata dai contribuenti al comune, accompagnata da una copia delle fatture di spesa e da una relazione tecnica nella quale sono descritti i processi tecnici perseguiti. L'avvio al recupero di cui al punto b) deve essere obiettivamente dimostrato tramite attestazione rilasciata dal soggetto che svolge l'attività di recupero dei rifiuti o comunque con documentazione attestante l'avvio al

recupero. Il comune si riserva in ogni caso di compiere tutti gli accertamenti opportuni. La riduzione decorre dall'anno successivo a quello dell'istanza.

Art. 23 - Agevolazioni

1. In applicazione dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 507/1993, sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale per le abitazioni occupate da nuclei familiari i cui componenti (uno o più) possiedano tutti e contestualmente i seguenti requisiti:
 - pensionati, di età non inferiore a 65 anni se uomini e 60 anni se donne, oppure permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67%;
 - titolari di soli redditi derivanti da pensione minima INPS o pensione sociale e a condizione che non venga svolta alcuna attività anche se non produttiva di reddito; qualora il nucleo familiare sostenga un canone di affitto per l'abitazione principale, il reddito di riferimento (minimo INPS) viene elevato dell'importo riconosciuto per il canone di locazione agli effetti dell'I.S.E. (€ 1.807,60);
 sono esclusi dal computo del reddito complessivo:
 - quello derivante dal possesso della casa abitata e delle eventuali pertinenze o accessori (si considerano parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate nelle categorie C2, C6, C7, limitatamente a un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio);
 - i redditi esenti da IRPEF e gli emolumenti arretrati relativi a rapporti di lavoro dipendente;
 - i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata;
 - i redditi dominicali e/o agrari d'importo annuo fino a € 150,00, se l'attività agricola non è svolta in regime di impresa.
 L'esenzione spetta anche a chi, anziché possedere per intero la casa abitata, possieda quote percentuali di immobili destinati ad abitazioni e relative pertinenze, nel Comune di San Prisco, la cui somma non superi complessivamente l'importo di 100.
 - b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
 - c) esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune o dall'Azienda U.S.L., limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;
 - d) riduzione tariffaria del 20% a favore dei nuclei familiari che abbiano all'interno del nucleo familiare portatori di handicap grave attestato dall'ufficio invalidi civili ai sensi della legge n. 104/1992, e con un reddito del nucleo familiare, imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a:
 - € 15.000,00 nucleo familiare composto da due persone;
 - € 5.000,00 aggiuntive ogni componente in più.
 La riduzione del presente comma non è cumulabile con la riduzione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a).
 La riduzione spetta a condizione che l'unico immobile posseduto dal nucleo familiare nel Comune di San Prisco sia l'abitazione principale e sue pertinenze.

- e) riduzione tariffaria del 20% a favore dei nuclei familiari, formati da almeno cinque persone, aventi un reddito imponibile lordo complessivo ai fini IRPEF non superiore ad € 20.000,00 annui, con elevazione di eventuali € 5.000,00 per ogni ulteriore componente oltre il sesto, con riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
 - f) riduzione tariffaria del 20% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 1991 n. 266, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
 - g) riduzione tariffaria del 10% per gli istituti scolastici di primo grado, per i quali sono poste a carico del Comune, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 23/1996, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi comprese le spese varie d'ufficio.
 - h) riduzione tariffaria del 20% per le istituzioni scolastiche pubbliche e private che attivino i programmi per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti e partecipano a progetti di educazione ambientale, predisposti dall'Amministrazione Comunale, anche su proposta degli istituti scolastici medesimi. La riduzione di cui alla presente lettera è cumulabile con quella di cui alla lettera g).
La riduzione è accordata a condizione che sia positivamente verificato dal servizio Ambiente il conseguimento degli obiettivi programmatici fissati nei citati progetti o programmi comunali.
2. L'esenzione o la riduzione, ad eccezione di quella indicata alla lettera h) disciplinata nel successivo capoverso, è concessa su domanda del soggetto interessato a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda stessa ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 507/1993.
3. La riduzione tariffaria di cui alla lettera h) può essere rinnovata di anno in anno in presenza delle condizioni ivi stabilite, e, se accordata, va computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 24 – Limite di riduzione tariffaria

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del presente regolamento, ove non diversamente disposto, sono cumulabili se si verificano i presupposti per la loro concessione.

2. Qualora si effettui il cumulo di tutte le riduzioni ed agevolazioni predette occorre calcolare previamente le prime e successivamente procedere alla deduzione delle percentuali previste a titolo di agevolazione.
3. In ogni caso, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 50% della stessa.

Art. 25 – Disciplina della tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507.
Per i pubblici spettacoli si applica la tassa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507/1993. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP o COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Si considerano produttive di rifiuti, ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale anche in forma ambulante.

CAPO V

DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Art. 26 - Denunce

1. I soggetti indicati nell'articolo 6 del presente regolamento sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, sugli appositi moduli predisposti dal Comune.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
Comunque, in caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione o di variazione, si provvederà, su richiesta del contribuente, all'esecuzione del rimborso, solamente qualora si verifichi una oggettiva e documentata duplicazione della tassa relativamente ad anni non ancora prescritti, al fine di rimuovere l'indebito arricchimento da parte dell'Ente,. Ove possibile, in sede di iscrizione a ruolo, l'ufficio eviterà duplicazioni in caso di accordo tra nuovo occupante e subentrante.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

Art. 27- Accertamento

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 507/1993.
2. Non si emettono avvisi di accertamento quando l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, risulta uguale o inferiore ad € 15,00.
3. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la

superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale; per gli immobili già denunciati, il servizio Tributi modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

Art. 28- Riscossione

1. La riscossione della tassa può avvenire secondo una delle seguenti forme:
 - a) a mezzo ruoli nei limiti e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
 - b) col sistema dell'autotassazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità di seguito indicate:
 - Il contribuente eseguirà, in autotassazione, il versamento in n. 4 rate di uguale importo scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno, il tributo dovuto per l'anno in corso.
 - Il tributo dovrà essere liquidato nell'importo determinato sulla base delle superfici tassabili in atto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo stesso. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in corso d'anno, saranno conguagliate in sede di versamento delle rate successive alle variazioni stesse.
 - I soggetti obbligati eseguiranno i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o versamento diretto presso la tesoreria comunale.Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo con il sistema bancario ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. In ogni caso, il contribuente ha la facoltà di versare il tributo in unica soluzione, alla prima scadenza utile.

Art. 29 Sgravi e rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Nel caso di variazione in diminuzione, lo sgravio o il rimborso decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la relativa denuncia.
3. Lo sgravio della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per cessazione, è disposta dall'ufficio tributi al momento dalla ricezione della denuncia di cessazione. In tal caso il rimborso viene effettuato entro 30 gg. dalla richiesta del contribuente.
4. Lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto in tutti i casi non contemplati nei commi precedenti, comprensivo anche dei casi di richiesta di restituzione dell'eccedenza di gettito rispetto al costo del servizio o di esonero di superfici di cui all'articolo 63, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 507/93, è disposto con atto del funzionario responsabile entro 90 giorni dalla domanda che il contribuente deve produrre nel termine di decadenza di 2 anni dal pagamento.
5. Sulle somme da rimborsare vanno corrisposti gli interessi semestrali a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento, nella misura prevista dalla normativa.

Art. 30 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative al tributo sono previste e disciplinate dall'apposito regolamento.

CAPO VI LOTTA ALL'EVASIONE

Art. 32 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
3. Per assicurare una efficace lotta all'evasione, dovrà essere organizzata ed assicurata una efficace rete di interscambio di informazioni con i diversi uffici e servizi. A tal fine è fatto obbligo di comunicare mensilmente all'ufficio Tributi le seguenti notizie:
 - a) Ufficio Anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
 - b) Ufficio Tecnico: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
 - c) Ufficio Attività produttive: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate con la planimetria dei locali, ove richiesta.
4. In occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche comunque concernenti i locali e le aree interessate dalla tassa, gli uffici sono tenuti ad invitare il contribuente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di presentazione della denuncia.
5. Gli uffici comunali possono concordare ulteriori forme di collaborazione.

Art. 33 - Compenso incentivante al personale addetto

1. In relazione alla potestà regolamentare stabilita dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere istituito in questo Comune un fondo speciale, finalizzato al potenziamento del servizio Entrate Tributarie.
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere alimentato con l'accantonamento del 2% delle riscossioni della tassa con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
3. Le somme di cui al precedente comma saranno ripartite dalla giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per arredamento e miglioramento attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra lo 0,5% e l'1%;
 - b) per attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra l'1% e l'1,5%.
4. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 3, lettera b), saranno

utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'articolo 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 35 - Abrogazione di norme

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia limitatamente alle parti incompatibili e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Art. 36 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 37 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2006; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Art. 38 - Casi non previsti

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali e i regolamenti nazionali e regionali e comunali.

Art. 39 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Art. 40 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
